

**VERBALE DI ACCORDO
SISTEMA INDENNITARIO E COMPENSI PER PARTICOLARI COMPITI
ART. 32 CCNL 1998/2001**

In data 3 giugno 2008, presso la Direzione Generale dell'INPDAP di viale Aldo Ballarin 42, si è tenuto un incontro tra la delegazione di Ente e quella di parte sindacale per la sottoscrizione di un accordo a stralcio della contrattazione integrativa per l'anno 2007 avente ad oggetto la corresponsione di un'apposita indennità a favore del personale, in applicazione dell'art.32 del CCNL 1998/2001.

PREMESSA

Con la sottoscrizione degli ultimi Contratti Integrativi di Ente l'Amministrazione e le OO.SS. hanno sempre più puntato ad adottare un sistema incentivante finalizzato non solo a remunerare la quantità della prestazione ma anche il miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi erogati e, più in generale, l'efficacia dell'azione amministrativa (come ad esempio lo stanziamento ex art. 23 o indennità di posizione organizzativa ex art.17).

E' in questa direzione che, attraverso l'articolo 12, comma 6, del CCIE 2007 si è intesa operare una revisione del sistema premiante basato anche sulla individuazione di quei particolari compiti che comportino specifiche responsabilità, rischi e disagi, in linea con quanto, peraltro, previsto dall'articolo 32 del CCNL 1998/2001. A tal fine con l'accordo del 2007 è stata rivisitata la disciplina dell'articolazione del servizio e di ottimizzazione dell'attività del personale autista corrispondendo allo stesso un'apposita indennità ai sensi della normativa citata.

Occorre ora individuare le ulteriori attività che, pur insite nelle funzioni attribuite ai dipendenti, comportino l'assunzione di specifiche *responsabilità, rischi, disagi o gravose articolazioni dell'orario di lavoro* avendo cura di non trascurare, in un'ottica futura, i seguenti aspetti:

1. la revisione del sistema di inquadramento professionale introdotto dal CCNL 2006/2009, che porterà ad una identificazione dei ruoli funzionali all'organizzazione con l'attribuzione a ciascun dipendente delle esatte competenze in termini di conoscenze e capacità;
2. l'evoluzione dell'attuale assetto organizzativo e gestionale correlato al rilascio dei nuovi applicativi informatici (S.I.N.) che comporterà lo sviluppo di più complesse attività da presidiare;
3. l'introduzione di nuovi istituti, previsti dal CCNL 2006/2009, volti a favorire lo sviluppo di politiche di incentivazione della produttività legate all'effettivo miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia e, quindi, al grado di soddisfazione dell'utenza e che dovranno valorizzare anche il merito e l'impegno individuale;
4. le disponibilità economiche del Fondo unico di ente ancorate al limite di pertinenza per l'anno 2004 con i soli incrementi stanziati nell'ambito del CCNL 2006/2009.

Nella consapevolezza che l'adozione di ogni atto applicativo debba essere preceduto nelle Sedi da un'analisi preventiva che realizzi il giusto rapporto tra i dipendenti assegnati alle attività di produzione e quelli assegnati alle attività di autogoverno in linea con le indicazioni contenute nell'art. 1, c. 440, della legge n. 296/2006,

LE PARTI CONVENGONO

-di corrispondere, dal 1° settembre 2007, l'indennità ex art. 32 del CCNL 98/2001, oltre al personale che svolge funzioni di autista, già titolare di detta indennità, al personale sottoelencato:

- i dipendenti con responsabilità amministrativo-contabile connessa alla verifica contabile; se in capo a soggetti titolari di posizione organizzativa quest'ultima è prevalente;
- i dipendenti del centro elettronico nazionale che, comunque, garantiscono la relativa funzionalità a tempo pieno per tutto l'arco settimanale;
- il personale sia centrale che periferico impegnato nella rappresentanza diretta dell'Istituto nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- il personale economo - cassiere con maneggio di valori;
- i geometri che svolgono attività di direzione lavori, collaudi, RUP e sottoscrivono atti depositati presso l'Agenzia del Territorio;
- personale inserito stabilmente nell'area rapporto con gli utenti che svolge le funzioni di relazione con il pubblico, così come identificate nella circolare n. 28/04 e secondo le articolazioni di orario a tal fine previste dalla contrattazione in sede locale (informazioni all'iscritto sulle prestazioni e sulla posizione assicurativa; informazioni al pensionato sul trattamento pensionistico, etc...). Nell'ipotesi in cui l'organizzazione della Sede Provinciale o Territoriale preveda che le Relazioni con il Pubblico siano curate da gruppi di persone non inserite stabilmente nel processo ma adibite a rotazione alla funzione di sportello, l'indennità ex art. 32 sarà erogata in misura proporzionale all'effettivo apporto lavorativo che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 25% dell'orario di lavoro.

Il numero massimo di posizioni a tal fine indennizzabili è stabilito in relazione al bacino di utenza di ogni singola struttura escludendo i responsabili di processo già titolari della specifica indennità di posizione organizzativa ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 1998/2001. In particolare, il budget assegnato ad ogni struttura non potrà superare il limite annuo lordo di:

- € 6.000,00 per le sedi di I fascia;
- € 3.600,00 per le sedi di II fascia;
- € 2.400,00 per le sedi di III fascia;
- € 1.200,00 per le sedi di IV fascia.

Entro tali limiti la contrattazione locale definisce i criteri di individuazione del personale avente diritto alla suddetta indennità con l'indicazione percentuale di impiego di ogni singolo addetto. In ogni caso l'importo massimo individuale non potrà superare € 600,00 annui lordi. Tali previsioni potranno essere riviste in presenza di mutate condizioni di carattere organizzativo.

Al restante personale come sopra individuato, l'indennità ex art. 32 compete, per l'anno 2007, nella misura di € 600,00 annui lordi ed è corrisposta per 12 mensilità ad

eccezione dei dipendenti con responsabilità amministrativa contabile per i quali l'importo è pari a € 1859,28 annui lordi.

- di stabilire:

- che tale indennità non compete al personale del ruolo esaurimento di cui all'art. 15, comma 1, della legge 88/1989;
- che l'indennità ex art. 32 è cumulabile con il compenso spettante ai sensi dell'art. 15, comma 2, legge 88/89 fino a concorrenza dell'importo stabilito per la posizione organizzativa, nell'ipotesi in cui quest'ultima dovesse risultare di importo superiore;
- che l'indennità non viene corrisposta al personale già destinatario degli incarichi di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1998/2001;
- che eventuali cambi di funzioni nel corso dell'anno comportano l'attribuzione o la revoca della specifica indennità dalla data del relativo provvedimento;
- che, per l'anno 2008, l'importo di dette indennità, corrisposto per 12 mensilità, sarà definito sulla base delle risorse finanziarie che a tal fine saranno identificate nell'ambito del CCIE;
- che più responsabilità ex art 32 in capo allo stesso soggetto non sono cumulabili;
- che l'assetto organizzativo, nonché l'identificazione dei profili professionali in attuazione del CCNL 2006-2009, potranno comportare la revisione delle figure aventi diritto individuate con il presente accordo;

LE PARTI CONVENGONO INFINE:

- che l'indennità ex art. 32 verrà erogata e seguito dell'adozione di provvedimento formale da parte del dirigente responsabile sulla base di atti certi preesistenti alla data del 1° settembre 2007, tenuto conto delle procedure previste dal protocollo Relazioni Sindacali ed in relazione alla nota esplicativa che sarà emanata dall'Amministrazione. Nelle ipotesi in cui il conferimento della funzione sia avvenuta in data successiva al 1° settembre 2007, l'erogazione della relativa indennità avrà decorrenza dalla data di effettiva adozione del provvedimento di incarico. In particolare per quanto riguarda il personale con funzioni di Relazioni con il Pubblico, qualora i criteri sopra delineati comportino una diversa articolazione dell'attività, sarà cura del responsabile della struttura territoriale adottare un nuovo ordine di servizio di carattere organizzativo, previo confronto con le OO.SS. territoriali e le RSU. Copia degli atti di conferimento dell'indennità dovrà essere inoltrata, per il tramite della Direzione Centrale/Compartimentale competente, all'Ufficio I della Direzione Centrale Personale e alla Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione, per i relativi adempimenti e, per la verifica di congruità ex post, alla Struttura di Monitoraggio Centrale;
- che quanto concordato sarà rivisto sulla base dell'attuazione dei principi del CCNL 2006-2009 e delle linee di indirizzo sulla contrattazione integrativa 2008;

- di procedere, con la contrattazione integrativa del 2008, secondo criteri predefiniti che tengano conto dell'assetto organizzativo nonché dell'identificazione dei profili e/o delle famiglie professionali, in attuazione del CCNL 2006/2009 e sulla base delle conclusioni del verbale relativo alla Commissione Paritetica del 13.11.2006 ("demandare l'approfondimento di tutte le tipologie al tavolo politico"), all'individuazione di ulteriori funzioni il cui esercizio comporti specifiche responsabilità, rischi o disagi, ai fini dell'erogazione dell'indennità prevista dall'art. 32 .

Per l'Amministrazione

Ing. Marco Staderini.....F.to.....

Dr. Simone Gargano.....

Prof. Ruggiero Ferrara.....

Dr.ssa Giuseppina Santiapichi ... F.to

Dr. Vincenzo Caridi F.to

Dr. Enrico PatitiF.to

Dr. Maurizio ManenteF.to

Dr.ssa Cristina Deidda ...F.to

Dr.ssa Paola De Vita

Per le Organizzazioni Sindacali

CGIL-FP..... F.to

CISL-FPS F.to

UIL-PA..... F.to

CSA di CISAL-FIALP... ..

RdB.....